



COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA

Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione **Ordinaria** - Seduta ⁽¹⁾ **Pubblica** in ⁽²⁾ **Prima** convocazione
del giorno **18-06-2021**

OGGETTO: **NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2021-2024**

L'anno duemilaventuno, addì **diciotto** del mese di **giugno** alle ore **21:00**, con utilizzo di piattaforma Web adeguata per il collegamento on-line, previi avvisi scritti notificati in tempo utile ai Sigg.ri Consiglieri e inviato per conoscenza al Sig. Prefetto della Provincia di Rovigo, si è convocato il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in seduta ⁽¹⁾ **Pubblica** in ⁽²⁾ **Prima** convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e nome	Presenti/Assenti
Rigotto Riccardo	Presente
FERRARI DIEGO	Presente
CAGNONI MAURIZIO	Presente
PIZZI ROBERTO	Presente
MOTTARAN ALESSANDRO	Presente
LINARI ROBERTA	Presente
STOCCO ROMANA	Presente
FERRARESI PATRIZIA	Assente
TOSO FRANCESCO	Assente
MASIERO GIANLUCA	Assente

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **VERONESE Dr. Pietro**.

Il Sig. **RIGOTTO RICCARDO**, nella sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg.ri

FERRARI DIEGO

LINARI ROBERTA

STOCCO ROMANA

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

(1) pubblica o segreta - (2) prima o seconda.

Copia della presente deliberazione è trasmessa, al fine della sua attuazione, ai seguenti settori:

- Settore Segreteria – Servizi Demografici
- Settore Economico – Finanziario
- Settore Tecnico

Il Sindaco propone al Consiglio, di spostare il presente ordine del giorno come ultimo punto della seduta. All'unanimità dei presenti e votanti viene accettata la proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco prende la parola in merito alla presente proposta di deliberazione (al punto secondo) proponendo di spostarla in fondo all'o.d.g., per cui il punto 2° diventa il punto 4°, per cui la delibera sul bilancio nella numerazione viene dopo le altre 2. Tutti i consiglieri favorevoli al punto all'o.d.g.

Visto l'art. 234 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la nomina dell'«organo di revisione economico-finanziario», che testualmente dispone:

«Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria.

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
 - a. uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
 - b. uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c. uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

3-bis Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.»;

Visto altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita:

«1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.»;

Tenute presenti le situazioni ed esigenze locali e considerato, in particolare, che questo Comune aveva, alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, (Art. 156, comma 2, del T.U. n. 267/2000), n. 1000 abitanti per cui si deve procedere alla nomina di n. 1 revisore;

Visto il decreto interministeriale 20 maggio 2005 (G.U. 04.06.2005, n. 128), recante:

«Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali»;

con il quale vengono rideterminati i compensi massimi attribuibili;

Visto l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14.09.2011, n. 148 il quale testualmente recita:

«A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a. rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
- b. previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
- c. possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali. »;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 in data 15.02.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 in data 20.03.2012, avente ad oggetto “Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “ Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziaria” che, agli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, testualmente recita:

«Art. 5 – Scelta dell’organo di revisione economico-finanziario.

1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall’elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell’elenco, il Ministero dell’interno rende noto con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.

Art. 6 – Composizione del collegio.

... omissis ...

1. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 5, comma 1, non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l’individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all’affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all’articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

Vista la nota prot. n. 962 del 12.03.2021, con la quale il Comune di Villanova Marchesana comunicava alla Prefettura di Rovigo che in data 20.04.2021 era prevista la scadenza triennale per l’organo di revisione economico-finanziaria;

Vista la nota prefettizia n. 202941 del 20.04.20219 comunicante l’esito del procedimento di estrazione con allegata copia del verbale della relativa seduta nonché copia dell’esito dell’estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di competenza;

Preso atto che il primo estratto è risultato il dr. Marco Fornaro, nato a Venezia il 02.07.1964;

Preso atto altresì che a seguito comunicazione dell’esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura di Rovigo, Ufficio Territoriale del Governo come sopra indicata, il Comune di Villanova Marchesana invitava appunto il dr. Marco Fornaro a presentare formale accettazione all’incarico di revisore dei conti per il triennio 2021-2024, cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge;

Verificato che il dr. Marco Fornaro, nato a Venezia il 02.07.1964, con propria nota del 13.05.2021, pervenuta al protocollo comunale in data 17.05.2021 al n. 2160 ha trasmesso adeguata dichiarazione in ordine a cause di ineleggibilità e incompatibilità;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina dell’organo di revisione economico finanziaria per il prossimo triennio;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal responsabile economico finanziario;

Con voti favorevoli n. 8 sugli 8 presenti e votanti (assenti : FERRARESI-TOSO E MASIERO)

D E L I B E R A

1. di nominare, in osservanza delle disposizioni in premessa richiamate, revisore del Conto del Comune di Villanova Marchesana per il triennio 2021-2024, il dott. Marco Fornaro, nato Venezia il 02.07.1964, dottore Commercialista Revisore Contabile;
2. di dare atto che il dott. Fornaro non si trova nelle condizioni di incompatibilità e ineleggibilità previste dall’art. 236 del T.U.E.L. come risulta dalla dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata agli atti;
3. di dare atto che il dott. Fornaro rispetta, con l’assunzione del presente incarico, i limiti

- dell'affidamento degli incarichi previsti nell'art. 238 del T.U.E.L., come risulta dalla dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata agli atti;
4. di attribuire al Revisore del Conto il compenso stabilito dal DM 21.12.2108 pari ad € 3.180,00 oltre IVA e contributi di legge, compreso il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per la presenza necessaria o richiesta presso la sede del Comune di Villanova Marchesana per lo svolgimento delle proprie funzioni;
 5. di comunicare alla Prefettura di Rovigo – Ufficio Territoriale del Governo – la data di esecutività della presente deliberazione consiliare di nomina del Revisore del Conto ai fini del completamento della procedura di costituzione dell'organo di revisione e la definizione della data della sua validità;
 6. di demandare al Responsabile Economico Finanziario l'assunzione del relativo impegno di spesa sul bilancio pluriennale 2021-2024.

Successivamente, IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito
voti favorevoli n. 8 sugli 8 presenti e votanti (assenti : FERRARESI-TOSO E MASIERO)

stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO
F.to Rigotto Riccardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VERONESE Pietro

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI
(Art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione e relativi allegati viene inserita nell'Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. n. 69/2009 in data 02-07-2021 e vi rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Li 02-07-2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to RIZZI Luca

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 comma 3 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce per vizi di legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VERONESE Pietro

Li
